

Napoli, 4 Agosto 2011  
Prot. 307/2011  
Raccomandata A/R

Ai Commissari Straordinari delle AA.SS.LL.  
Della Provincia di Napoli

**Loro Sedi**

**Oggetto: Diffida all'applicazione DGR 343 del 19 luglio 2011.**

La FIMMG, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, in persona del segretario generale provinciale della provincia di Napoli, dr. Luigi Sparano, e per nome e per conto dei propri iscritti

*vista*

- la Delibera di Giunta Regionale n. 343 del 19 luglio 2011 del avente ad oggetto "Realizzazione delle prime azioni relative alla connettività della medicina convenzionata - provvedimenti"

*Considerato*

- che tale disposizione è illegittima, prevaricante, inaccettabile e viziata perché non rispettosa di norme poste a monte che prevedono e definiscono il percorso per l'applicazione del DPCM del 26 marzo 2008 con il costante coinvolgimento delle organizzazioni sindacali;
- che infatti l'ACN per i Medici di Medicina Generale pubblicato il 30.07.2010, (strumento attuativo della normativa vigente per quello che concerne le funzioni e gli obblighi dei medici convenzionati) con norme specifiche, disciplina le modalità attuative del citato decreto DPCM del 26 marzo 2008 **contemplando sempre e comunque il previo accordo tra la parte Pubblica, le Regioni, e le OO Sindacali rappresentative di categoria;**
- che in particolare
  - **l'art 13 bis comma 5** prevede che *"...ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti dal DM del 4 aprile 2008 e DPCM marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria Elettronica e Ricetta Elettronica nonché per l'assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all'art 59 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione delle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale";*
  - **gli artt. 4 e 6** prevedono, per la definizione e attuazione dei compiti in oggetto *la necessità di un Accordo Integrativo Regionale quale atto di concertazione tra le parti;*
- quanto definito nella precedente diffida a firma del segretario generale regionale della FIMMG prot. 07/2011 del 27/07/2011 riferita al decreto commissariale n.10 del 14/02/2011 ed in continuità con quella;

*ritenuto*

- che alla luce delle richiamate disposizioni normative, la **Delibera di Giunta Regionale n. 343**



del 19 luglio 2011 è palesemente illegittima per l'assenza di un percorso precedente concordato con le OO SS, previsto dalla legge e dall'ACN vigente;

- che è evidente altresì una illegittima ed inaccettabile violazione delle prerogative sindacali;
- che la suddetta violazione troverà pieno compimento, quale condotta antisindacale, inoltre e a prescindere dalle evidenziate illegittimità, nei percorsi attuativi di tale normativa nella responsabilità datoriale dei Dirigenti Aziendali, a qualunque livello di responsabilità;

☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞

Tanto visto, considerato e ritenuto, la FIMMG, in persona dello scrivente segretario provinciale generale e per nome e per conto dei propri iscritti,

**DIFFIDA ORA PER ALLORA,**

I Commissari Straordinari delle AA.SS.LL. della Provincia di Napoli, e chiunque nelle funzioni dirigenziali Aziendali responsabile dell'applicazione delle norme precedentemente ricordate;

- **al rispetto della normativa richiamata, al conseguente coinvolgimento delle OOSS, prioritario a qualunque applicazione della normativa regionale, essendo detto coinvolgimento necessario ed imprescindibile, allo scopo di individuare definire e concordare un percorso legittimo e condiviso in assenza del quale troverà piena applicazione una grave lesione alla corretta espressione della libertà sindacale (peraltro normativamente prevista);**
- **all'avvio delle sanzioni verso i MMG della Regione Campania dal 01.07.2011 in considerazione di un combinato disposto di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 343 del 19 luglio 2011 e dal Decreto Commissariale n. 10 del 14/02/2011;**

☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞

Rappresenta, sin da ora che il protrarsi di un atteggiamento arrogante ed offensivo per la categoria dei MMG, peraltro attuato con atti e le conseguenti applicazioni che tentano di aggirare le volontà normative e negoziali, prevedendo impegni di spesa, compiti ed obblighi senza alcuna contrattazione, e violando le più elementari prerogative sindacali, costituzionalmente tutelate, non potrà che essere considerato di fatto un atteggiamento ostile verso chi rappresenta la categoria.

Ciò renderà altresì inevitabile il ricorso alle competenti A.G., nel perseguire le persone giuridicamente responsabili per tutte le violazioni delle prerogative sindacali integrando l'applicazione Aziendale della DGR n. 343 del 19 luglio 2011 gli estremi di un comportamento antisindacale tradotto in un atto esecutivo che comporterebbe l'impossibilità di godere ed esercitare dei diritti sindacali.

Distinti saluti.

Dr. Luigi Sparano

Segretario Provinciale FIMMG Napoli